



Prot. OUT202200009754 del 19/12/2022 09:38:11

Firmato Digitalmente da Stevan Giovanni

AVVISO DI CHIARIMENTO

Lavori di realizzazione del nuovo serbatoio e potenziamento impianti centro idrico Canove ad Arzignano (VI).

Tender 3570 – RDO_rfq 4778

Con riferimento all'evento in epigrafe riceviamo il seguente quesito per il quale si fornisce risposta:

Quesito 1

Rif. Procedura in oggetto, chiediamo per favore chiarimenti in ordine alla Vostra richiesta dell'indicazione della terna subappaltatori in caso di dichiarazione di subappalto necessario. La disciplina dell'istituto del subappalto è stata di recente oggetto di numerose modifiche legislative. Una delle novità previste dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 – Legge Europea 2019-2020 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 gennaio 2022 riguarda l'abrogazione dell'obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori, previsto dall'art. 105 comma 6 del Codice dei contratti pubblici. Si tratta infatti di un'imposizione fortemente contestata da ANAEP-Confartigianato Edilizia sin dalla sua introduzione, in quanto pone forti criticità per le imprese e le stazioni appaltanti poiché di difficile, o impossibile, applicazione. In particolare, con le modifiche all'articolo 105, commi 4 e 6 del Codice, il concorrente non è più obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Si chiede quindi di voler riconsiderare quanto indicato nel Disciplinare di Gara a pag. 5, nel capoverso dedicato al "Subappalto necessario", in considerazione e nel rispetto delle normative vigenti sopra dettagliate.

Risposta 1

Con riferimento al quesito posto, si conferma la previsione del paragrafo 4 del Disciplinare di gara (a pag. 5) in merito alla necessità di indicare le imprese individuate quali subappaltatrici nel caso in cui il concorrente intenda partecipare alla procedura ricorrendo al "subappalto necessario" (diverso da quello facoltativo), ossia al subappalto utilizzato, sempre nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa applicabile, per colmare requisiti di cui il concorrente è carente.

Fermo il resto.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Stevan

(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs 82/2005)